



PROVINCIA DI VITERBO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Marzo alle ore 09:00, presso la sede della Provincia di Viterbo, in via Aurelio Saffi n.49, il Consiglio Provinciale, con l'assistenza giuridico/amministrativa del Segretario/Direttore Generale il DOTT. FRANCESCO LORICCHIO, ha adottato il seguente atto:

DELIBERAZIONE N. 14 del 11-03-2021

OGGETTO: D.C.P. N° 37 DEL 15/10/2018 RECANTE IL "NUOVO REGOLAMENTO INTERNO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE/CENTRALE DI COMMITTENZA" E DELLO SCHEMA DI "CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO PER LAVORI E LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI" - MODIFICHE

N	Cognome Nome	Presenza
1	NOCCHI PIETRO	Presente
2	PALOZZI MAURIZIO	Presente
3	POSTIGLIONI CARLO	Presente
4	STELLIFERI EUGENIO	Presente
5	NOVELLI LINA	Presente
6	DELLE MONACHE LINA	Presente
7	ROMOLI ALESSANDRO	Presente
8	COSTA MATTEO	Assente
9	MARINI GIULIO	Presente
10	PERLORCA OMBRETTA	Assente
11	GRANCINI GIANLUCA	Presente
12	CAMILLI ROBERTO	Assente
13	VALENTINI FABIO	Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4 lett. a del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267) il SEGRETARIO GENERALE DOTT. FRANCESCO LORICCHIO sottoscrittore che cura la verbalizzazione. Preliminarmente si da atto che il Presidente, DOTT. PIETRO NOCCHI, in data 15 Aprile 2020 ha adottato il Decreto n. 93 avente ad oggetto "Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio Provinciali e l'assunzione dei Decreti presidenziali assunti ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Provinciale" con il quale, tra l'altro, sono stati fissati i criteri per lo svolgimento delle sedute consiliari.

In relazione al predetto Decreto, da applicarsi in analogia anche alle sedute di altri Organi, alcuni Consiglieri partecipano in videoconferenza.

Alle ore 09:30 si procede all'appello nominale

Presenti: 10

Assenti: 3

Presiede i lavori il PRESIDENTE DOTT. PIETRO NOCCHI il quale, accertata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la discussione sul punto in oggetto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che prevede che: “*La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*”;

VISTO l'art. 33, comma 3-bis del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede che “*i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi soltanto nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento*”;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, come sostituito dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, ha esteso l'obbligo di affidamento ad una centrale di committenza a tutti i comuni non capoluogo di provincia, inizialmente previsto solo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposita convenzione che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- l'art. 1, comma 343, della Legge di stabilità 2014, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, ha escluso la possibilità per i Comuni di effettuare propri acquisti in economia o in amministrazione diretta, mantenendo in capo agli stessi la sola possibilità di ricorrere attraverso *gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento*;

VISTO il DPCM 30 giugno 2011, emanato in attuazione dell'art. 13 della Legge 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie”, con il quale si intende agevolare una maggiore diffusione delle stazioni uniche appaltanti al fine di perseguire l'obiettivo prioritario di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

RILEVATO in particolare:

- che l'art. 2, comma 2, del citato DPCM prevede che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del medesimo D. Lgs. 163/2006, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;

CONSIDERATO che il DPCM:

- individua gli elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante

- favorisce, tramite le Prefetture – UTG, forme di monitoraggio e di controllo degli appalti ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata;
- rafforza forme di collaborazione e coordinamento tra le pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il D.Lgs. 50/2016 ha totalmente abrogato il D.Lgs. 163/2006 e che all'art. 37, comma 7, definisce i compiti della «centrale di committenza» prevedendo che la stessa possa:

- a. aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b. stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c. gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

CONSIDERATO che le attività e le funzioni di centrale di committenza e/o stazione unica appaltante ai sensi della normativa, possono essere attuate e svolte dalla Provincia, assumendo nell'ambito territoriale di riferimento un ruolo rilevante anche alla luce dell'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

RILEVATO che il ricorso alla centrale di committenza e/o stazione unica appaltante in territorio di “Area Vasta”, in alternativa agli accordi consortili, possa assicurare l'ottimizzazione, l'economicità e la semplificazione delle procedure di gara, con maggiore uniformità nell'applicazione della normativa vigente per tipologie di gara;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n° 62 del 26/06/2014 “Atto di indirizzo istituzione Stazione unica appaltante/Centrale di committenza della Provincia di Viterbo”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n° 21 del 10/07/2014 con la quale si è proceduto ad approvare il Regolamento interno e lo schema di convenzione per l'esercizio della funzione di Stazione unica appaltante/Centrale di committenza successivamente modificata con la deliberazione di Consiglio Provinciale n° 13 11/02/2015 “Regolamento interno Stazione unica appaltante – Integrazione e parziale modifica artt. 8 e 14”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 22 del 08/08/2016 con la quale veniva adottato il Nuovo regolamento interno della Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza e lo schema di Convenzione disciplinante la SUA della Provincia di Viterbo per i lavori e le forniture di beni e servizi, adattando lo stesso al dettato del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 37 del 15/10/2018 con la quale venivano adottate modifiche al Nuovo regolamento interno della Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza e lo schema di Convenzione disciplinante la SUA della Provincia di Viterbo per i lavori e le forniture di beni e servizi, adattando lo stesso al dettato del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la Provincia di Viterbo, nell'ambito della propria struttura organizzativa ha istituito nell'ambito del Settore Amministrativo l'Unità di Progetto Stazione Unica Appaltante, la quale esercita le proprie funzioni con numerosi Enti Aderenti espletando le procedure di gara di lavori, servizi e forniture e svolgendo gli adempimenti ed attività amministrative relativi alle varie fasi del procedimento fino al controllo dei requisiti auto-dichiarati in fase di gara da parte dell'aggiudicatario;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Unità di Progetto Stazione Unica Appaltante prot. n° 5771 del 26/02/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 77 del D.Lgs 50/2016, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

TENUTO CONTO che, in attesa dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui al comma 3 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la quale sono in definizione le procedure di individuazione, trova ad oggi applicazione il regime transitorio previsto dal comma 12 del sopra citato art. 77 e dal comma 12 dell'art. 216 del D.Lgs 50/2016 ai sensi dei quali “[...] la commissione continua ad essere nominata dagli organi dellastazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

RILEVATA la necessità di provvedere ad un adeguamento del Regolamento e dello schema di Convenzione stante la necessità di rendere più celere ed efficiente la procedura fattuale della nomina della Commissione Giudicatrice, evitando inutili aggravii di procedura ed eventuali profili di responsabilità, accessori e non essenziali in relazione alle finalità del servizio stesso;

VISTE le modifiche da apportare al Regolamento ed allo Schema di Convenzione vigenti, come da appresso indicato:

sostituire integralmente il testo vigente nel Regolamento:

“Articolo 10-ter – Seggio di gara e Commissioni Giudicatrice della Stazione unica appaltante

Il Seggio di Gara, in composizione monocratica, nelle procedure poste in essere dalla Stazione Unica Appaltante sarà composto da:

- il RUP del Comune in veste di presidente
- il Responsabile del Procedimento S.U.A. in qualità di testimone e segretario verbalizzante
- un dipendente della S.U.A. in qualità di testimone

Il Seggio di Gara, viene nominato con determinazione dirigenziale dalla Stazione Unica Appaltante. Nelle more della istituzione dell'Albo Nazionale dei Commissari di gara previsto dall'art 77 del codice degli appalti, l'individuazione dei nominativi della Commissione Giudicatrice viene indicato dal Comune, ed è composto di norma da tre componenti (un Presidente e due membri), di cui almeno due esperti nella materia posta a base di gara.

con il seguente testo

Art. 10-ter – Seggio di gara e Commissione Giudicatrice

Il Seggio di Gara, in composizione monocratica, nelle procedure poste in essere dalla Stazione Unica Appaltante sarà composto da:

- il RUP del Comune in veste di presidente
- il Responsabile del Procedimento S.U.A. in qualità di testimone e segretario verbalizzante
- un dipendente della S.U.A. in qualità di testimone

Il Seggio di Gara viene nominato con determinazione dirigenziale dalla Stazione Unica Appaltante. Nelle more della istituzione dell'Albo Nazionale dei Commissari di gara previsto dall'art. 77 del Codice degli Appalti, l'individuazione dei nominativi della Commissione Giudicatrice deve essere effettuata con l'adozione di apposito atto da parte dell'Ente aderente, tempestivamente inviato alla Stazione Unica Appaltante.

La Commissione giudicatrice dovrà essere composta da tre componenti, di cui un Presidente e due Membri, di cui almeno due esperti nella materia posta a base di gara.

L'Ente aderente potrà inserire nella Commissione Giudicatrice propri dipendenti, dipendenti di altri enti o professionisti esterni ai ruoli dell'Ente stesso, allegando in quest'ultimo caso all'atto di nomina anche i curricula vitae dei professionisti;

sostituire integralmente il testo vigente nella Schema di Convenzione:

Art. 9ter – Seggio di gara e Commissioni Giudicatrice della Stazione unica appaltante

Il Seggio di Gara, in composizione monocratica, nelle procedure poste in essere dalla Stazione Unica Appaltante sarà composto da:

- il RUP del Comune in veste di presidente

- il Responsabile del Procedimento S.U.A. in qualità di testimone e segretario verbalizzante
- un dipendente della S.U.A. in qualità di testimone

Il Seggio di Gara, viene nominato con determinazione dirigenziale dalla Stazione Unica Appaltante. Nelle more della istituzione dell'Albo Nazionale dei Commissari di gara previsto dall'art 77 del codice degli appalti, l'individuazione dei nominativi della Commissione Giudicatrice viene indicato dal Comune, ed è composto di norma da tre componenti (un Presidente e due membri), di cui almeno due esperti nella materia posta a base di gara.

con il seguente testo

Art. 9ter – Seggio di gara e Commissione Giudicatrice

Il Seggio di Gara, in composizione monocratica, nelle procedure poste in essere dalla Stazione Unica Appaltante sarà composto da:

- il RUP del Comune in veste di presidente
- il Responsabile del Procedimento S.U.A. in qualità di testimone e segretario verbalizzante
- un dipendente della S.U.A. in qualità di testimone

Il Seggio di Gara viene nominato con determinazione dirigenziale dalla Stazione Unica Appaltante. Nelle more della istituzione dell'Albo Nazionale dei Commissari di gara previsto dall'art. 77 del Codice degli Appalti, l'individuazione dei nominativi della Commissione Giudicatrice deve essere effettuata con l'adozione di apposito atto da parte dell'Ente aderente, tempestivamente inviato alla Stazione Unica Appaltante.

La Commissione giudicatrice dovrà essere composta da tre componenti, di cui un Presidente e due Membri, di cui almeno due esperti nella materia posta a base di gara.

L'Ente aderente potrà inserire nella Commissione Giudicatrice propri dipendenti, dipendenti di altri enti o professionisti esterni ai ruoli dell'Ente stesso, allegando in quest'ultimo caso all'atto di nomina anche i curricula vitae dei professionisti;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso nella seduta del 04/03/2021 dalla 1^a Commissione Consiliare "Affari Istituzionali, Generali e Legali. Statuto, Regolamenti, Assistenza Tecnica agli Enti Locali, Attuazione della Legge 56/2014. Bilancio. Società partecipate. Legalità e pari opportunità";

DATO ATTO di quanto riferito nel corso del dibattito dagli intervenuti, nell'ordine indicato, la cui trascrizione è riportata di seguito al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che risultano

Consiglieri Assegnati: 12 + il Presidente

Presenti : 9 + il Presidente

Assenti: 3 (Camilli, Costa , Perlorca)

DATO atto che i consiglieri Fabio Valentini e Lina Delle Monache partecipano alla seduta in videoconferenza;

Il Presidente, dott. Pietro Nocchi, pone in votazione, nelle forme di legge, la proposta con il seguente esito:

UNANIMITA' anche ai fini dell'immediata eseguibilità;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di adottare le modifiche indicate per esteso nella narrativa;
2. Di approvare, per l'effetto, le modifiche del Nuovo Regolamento interno della Stazione unica appaltante/Centrale di committenza e del relativo Schema di Convenzione come emendati, disciplinanti la Stazione unica appaltante/Centrale di committenza della Provincia di Viterbo per lavori e forniture di beni e servizi, che vengono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di provvedere alla divulgazione tramite il propriosito istituzionale;
4. Di comunicare il presente atto a:
 - Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo;
 - Ai Sigg. Sindaci dei comuni della Provincia di Viterbo;
5. Di dare mandato al competente dirigente di provvedere alla sottoscrizione delle nuove convenzioni con gli Enti Aderenti nel termine di 60 giorni dalla adozione del presente provvedimento;
6. Di dichiarare il presente atto presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'esigenza di rispettare le scadenze di legge.

Trascrizione interventi in aula

Oggetto: DCP n. 37 del 15 ottobre 2018 recante il “Nuovo Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza” e dello schema di “Convenzione Disciplinante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo per lavori e forniture di beni e servizi” – modifiche.

PRESIDENTE , dott. Pietro Nocchi

Punto numero 3, “DCP numero 37 del 15 ottobre 2018, recante il Nuovo Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza e dello schema di Convenzione Disciplinante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo per lavori e forniture di beni e servizi – modifiche”. Prima di lasciare la parola per i dettagli al dottor Fainelli, ci tenevo a ribadire che la Stazione Unica Appaltante forse rappresenta veramente il cuore della casa dei Comuni, nel senso che è uno di quei servizi che... siamo partiti con un numero esiguo di Comuni, oggi ne contiamo 38, l’Università, l’ATER, la Camera di Commercio, quindi in qualche modo veramente è quel processo che magari, finché non ti trovi a doverlo fare per forza, non viene fatto, invece con la Provincia, con quel famoso foglio bianco – ribadisco, secondo me sbagliato – che ci è stato lasciato ci è stato consentito di poter iscriverne un percorso importante e di dare dei servizi ai nostri Comuni, in particolare sulla Stazione Unica Appaltante. Ringrazio tutto lo staff e il dirigente perché effettivamente credo che siamo oltre non so quanti milioni di euro appaltati quest’anno... 56 milioni più altri 18 milioni. Vuol dire che gran parte delle opere che passano e che vengono realizzate in Provincia è gestita dal nostro ente. Lascio la parola per le specifiche sulle modifiche al dottor Fainelli.

Dott. Franco Fainelli

Buongiorno a tutti, intanto. La modifica che stiamo proponendo è in relazione alla disciplina del funzionamento della Stazione Unica Appaltante. Nel dettaglio l’articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici, meglio conosciuto come Codice degli Appalti, prevede che la nomina delle Commissioni giudicatrici, cioè quelle Commissioni nominate dalla Stazione appaltante che debbono valutare le offerte tecniche nelle procedure di gara, di appalto, debbano essere attinte, individuate da un Albo nazionale gestito da un’Agenzia. In realtà questa disciplina non ha trovato ancora applicazione, ma siamo ancora in deroga. Pertanto le Stazioni appaltanti nominano direttamente i componenti delle Commissioni giudicatrici. Nella disciplina regolamentare della SUA, che nasce nel 2016 sostanzialmente, nel momento in cui avevamo l’applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, avevamo inteso un procedimento di questo tipo: l’ente aderente, normalmente il Comune ma comunque l’ente aderente, individua, valutandone le professionalità, quindi i curricula, i componenti delle Commissioni giudicatrici con un atto formale, ce li comunica, dopodiché la Stazione Unica Appaltante, quindi la Provincia, con una determina dirigenziale va a nominare i componenti della stessa Commissione giudicatrice. Commissione giudicatrice nei confronti della quale i rapporti in realtà sono intrattenuti esclusivamente – anche quelli economici – da parte dell’ente aderente, da parte del Comune. Abbiamo, quindi, una procedura sostanzialmente complessa, per cui c’è l’Ente aderente che fa tutte le valutazioni, acquisisce i curricula, poi ci manda una nota sulla quale noi, rispetto alla disciplina che abbiamo oggi, dobbiamo adottare una determinazione dirigenziale di nomina, la ritrasmettiamo all’ente aderente che è il Comune, che poi provvederà a intrattenere tutti i rapporti economici e quant’altro con la stessa Commissione. Quindi è una procedura che implica un rallentamento delle attività, evidentemente. La modifica che proponiamo, quindi, è che l’ente aderente direttamente provveda alla nomina della Commissione giudicatrice trasmettendo, poi, alla Provincia – quindi alla Stazione Unica Appaltante – il relativo provvedimento. Quindi un’accelerazione della procedura per un verso. D’altro canto è anche un conformarsi in maniera più pedissequa al dettato normativo. Dettato normativo che indica nella Stazione Appaltante l’ente che deve operare tale nomina. Poi c’è anche un altro aspetto che comunque non è marginale, che quindi non si può tacere sinceramente. In un paio di casi da ultimo come Provincia, perché evidentemente quella determinazione dirigenziale è di un dirigente della Provincia e quindi alla Provincia fa capo, siamo stati chiamati in relazione a gravami ai quali alcuni operatori economici – uno nello specifico – avevano sottoposto il procedimento di gara, nel caso di specie in relazione alla nomina della Commissione giudicatrice. Preciso, secondo quell’operatore economico i membri della Commissione giudicatrice non avevano i requisiti sufficienti a una congrua valutazione tecnica delle offerte presentate in relazione alla specificità della gara. C’è, quindi, una ridondanza di procedura da una parte e d’altro canto c’è anche una possibilità di chiamare in causa evidentemente su provvedimenti che servono solamente a formalizzare quanto poi valutato e deciso da parte degli enti aderenti.

La modifica proposta, quindi, prevede l’introduzione, semplicemente la modifica del Regolamento e anche dello schema di convenzione che è allegato al Regolamento, nelle parti relative, in cui la procedura attuale viene modificata semplificandola e determinando di fatto l’adozione del

provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice da parte dell'ente aderente e la trasmissione di questo, poi, alla Provincia per il prosieguo degli atti. Grazie.

PRESIDENTE, dott. Pietro Nocchi

Grazie, Franco. Non so se ci sono degli interventi... sembra di no, quindi passiamo alla votazione del punto numero 3 all'ordine del giorno: "Approvazione modifiche nel nuovo Regolamento della Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza e schema di convenzione disciplinante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo per lavori, forniture di beni e servizi".

Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvato all'unanimità.

Immediata eseguibilità.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: Approvata all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO LORICCHIO

IL PRESIDENTE
DOTT. PIETRO NOCCHI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva:

| X | per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel;

|| per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Tuel;

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO LORICCHIO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005